

# **21WOL Operations S.r.l.**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo dell'8  
giugno 2001 n. 231**

**(Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo  
2023)**

## INDICE

DEFINIZIONI.....	5
CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	7
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento .....	7
1.2 L'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa .....	9
CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	11
2.1 Individuazione dei rischi e protocolli.....	11
2.2 Il “sistema di controllo preventivo”.....	11
CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI 21WOL Operations S.r.l. ....	13
3.1 La Società.....	13
3.2 Adozione del Modello.....	13
3.3 Funzione e scopo del Modello .....	13
3.4 Caratteristiche del Modello.....	14
3.5 La costruzione del Modello e la sua struttura.....	14
3.6 I principi ispiratori del Modello .....	16
3.7 Destinatari del Modello.....	17
3.8 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo .....	17
CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	19
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza .....	19
4.2 Durata in carica.....	21
4.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza .....	22
4.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale.....	24
4.5 Flussi informativi verso l'OdV .....	24
4.6 Modalità delle segnalazioni - <i>Whistleblowing</i> .....	25
4.7 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante.....	26
4.8 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	26
4.9 Verifiche sull'adeguatezza del Modello .....	27
CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	28
5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	28
5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner .....	28
CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO.....	30
6.1 Funzione del sistema sanzionatorio.....	30
6.2 Misure nei confronti degli amministratori.....	30
6.3 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner .....	30
6.4 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV .....	31
PARTI SPECIALI .....	32
PARTE SPECIALE – A – .....	33
CAPITOLO A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO .....	34
CAPITOLO A.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO .....	42
CAPITOLO A.3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A. ....	46
CAPITOLO A.4 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	48
CAPITOLO A.5 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	51
PARTE SPECIALE – B – .....	58
CAPITOLO B.1 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	59

CAPITOLO B.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI .....	63
CAPITOLO B.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	64
CAPITOLO B.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO .....	66
PARTE SPECIALE – C – .....	68
CAPITOLO C.1. – LE FATTISPECIE DI REATO .....	69
CAPITOLO C.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI. 72	
CAPITOLO C.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	73
CAPITOLO C. 4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	74
PARTE SPECIALE – D – .....	80
CAPITOLO D.1 - LE FATTISPECIE DI REATO .....	81
CAPITOLO D.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	83
CAPITOLO D.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	84
CAPITOLO D.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	91
PARTE SPECIALE – E – .....	94
CAPITOLO E.1 – LE FATTISPECIE DI REATO .....	95
CAPITOLO E.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO .....	98
CAPITOLO E.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	99
CAPITOLO E.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO .....	101
PARTE SPECIALE – F – .....	104
CAPITOLO F.1 - LE FATTISPECIE DI REATO .....	105
CAPITOLO F.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI.....	107
CAPITOLO F.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	108
CAPITOLO F. 4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO .....	109
PARTE SPECIALE – G – .....	110
CAPITOLO G.1 - LE FATTISPECIE DI REATO.....	111
CAPITOLO G.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	113
CAPITOLO G.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	114
CAPITOLO G.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO .....	115
PARTE SPECIALE – H – .....	117
CAPITOLO H1 – LE FATTISPECIE DI REATO .....	118
CAPITOLO H.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....	120
CAPITOLO H.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	121
CAPITOLO H.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	122
PARTE SPECIALE – I – .....	125
CAPITOLO I.1 – LE FATTISPECIE DI REATO.....	126
CAPITOLO I.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	133
CAPITOLO I.3 – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI.....	134
CAPITOLO I.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO .....	136
PARTE SPECIALE – L – .....	140
CAPITOLO L.1 – LE FATTISPECIE DI REATO.....	141
CAPITOLO L.2 – ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI E AI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	145
CAPITOLO L.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	146
CAPITOLO L.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO .....	147
PARTE SPECIALE – M – .....	149
CAPITOLO M.1 – LE FATTISPECIE DI REATO.....	150
CAPITOLO M.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI.....	154

CAPITOLO M.3 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO.....	155
CAPITOLO M.4 – PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	156
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	159
Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	160
Parte Speciale B – Reati societari (ad esclusione dei Reati di corruzione tra privati oggetto di apposita Parte Speciale).....	162
Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati.....	163
Parte Speciale D – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	164
Parte Speciale E – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo.....	165
Parte Speciale F – Reati ambientali.....	166
Parte Speciale G – Delitti di criminalità organizzata.....	167
Parte Speciale H – Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	168
Parte Speciale I – Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore.....	169
Parte Speciale L – Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio..	170
Parte Speciale M – Reati Tributari.....	171

## DEFINIZIONI

- Attività Sensibili: le attività svolte da 21WOL Operations S.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di 21WOL Operations S.r.l.
- Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni.
- Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di 21WOL Operations S.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- Decreto Sicurezza o Testo Unico Sicurezza: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".
- Destinatari: ha il significato previsto al paragrafo 3.7.
- D.Lgs. 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modifiche o integrazioni.
- Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con 21WOL Operations S.r.l. ivi compresi i dirigenti.
- Fornitori: tutti i fornitori di beni e servizi di 21WOL Operations S.r.l.
- Hotel: struttura alberghiera gestita dalla Società.
- Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento.
- P.A.: la pubblica amministrazione, inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- Partner: le controparti contrattuali di 21WOL Operations S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di

collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Attività Sensibili.

- Reati: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- 21WOL o la Società: 21WOL Operations S.r.l. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 20.

## CAPITOLO 1 – IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. 231/2001 – che ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti –, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (i Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "*amministrativa*" della società. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi – come meglio spiegato *infra* – come sostanzialmente penale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ciò è stato spiegato perspicuamente anche dalla Suprema Corte, la quale, con sentenza Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, ha affermato: "*È noto che il D.Lgs 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma 'societas delinquere non potest'. E ciò perché, ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale*".

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura – in determinati casi e a specifiche condizioni – anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter*);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- (vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- (vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- (viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- (xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 c.p., introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184);
- (xii) delitti informatici (art. 24-*bis*);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- (xiv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);



- (xv) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- (xvi) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- (xvii) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- (xviii) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
- (xix) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- (xx) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- (xxi) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*);
- (xxii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*).

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001.

## **1.2 L'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b) <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> L'articolo 6 del Decreto fa riferimento al caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale. Laddove il reato sia invece commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, prevede l'articolo 7 del Decreto che l'ente sia responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In virtù dell'integrazione dell'art. 6 del Decreto 231 ad opera della Legge 179/2017, il Modello deve, inoltre, prevedere:

1. uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
4. che nel sistema disciplinare, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

## CAPITOLO 2 – LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

### 2.1 Individuazione dei rischi e protocolli

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui alle Linee Guida predisposte da Confindustria nella loro ultima versione di giugno 2021.

Gli elementi che le Linee Guida indicano come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- individuazione delle Attività Sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:

- codice etico (o di condotta);
- sistema organizzativo;
- procedure aziendali;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione e formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
  - a) autonomia e indipendenza;
  - b) professionalità;
  - c) continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

### 2.2 Il “sistema di controllo preventivo”

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate da Confindustria sono:

#### a) per i reati di natura dolosa:

- l'adozione di un modello organizzativo;

- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un *corpus* di procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- la comunicazione al personale deve essere capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale coinvolto nelle aree maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati c.d. presupposto.

*b) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;*

oltre a quelle già sopra menzionate, le componenti del sistema di controllo devono prevedere:

- lo svolgimento di attività di formazione e addestramento adeguati alle mansioni di ciascun lavoratore/operatore;
- la comunicazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;
- l'armonizzazione della gestione operativa dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro con quella complessiva dei processi aziendali;
- la previsione di un sistema di monitoraggio della sicurezza le cui modalità e responsabilità devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

## **CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI 21WOL Operations S.r.l.**

### **3.1 La Società**

21WOL Operations S.r.l. è una società attiva nel settore dello sviluppo e della gestione di progetti ricettivi e alberghieri, inclusa l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande e di messa a disposizione di spazi di *coworking*; nonché l'attività di organizzazione di eventi rivolti ai propri clienti (quali, ad esempio, piccoli concerti, presentazioni di libri, *talk*) all'interno dei propri spazi.

### **3.2 Adozione del Modello**

Nell'ottica di adeguare il proprio sistema organizzativo alla *best practice* in essere in materia e di prevenire il rischio di commissione di Reati al proprio interno, la Società ha adottato il presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2023.

La Società ha, inoltre, in pari data, istituito un Organismo di Vigilanza (con composizione collegiale) cui è stato attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

### **3.3 Funzione e scopo del Modello**

La Società è sensibile alle aspettative dei propri soci e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati di cui al Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari (così come indicati nel paragrafo 3.7. del presente documento).

Il Modello ha inoltre la finalità di:

- sensibilizzare tutti i Destinatari e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali contenute nello stesso;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Attività Sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi

riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività Sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

### **3.4 Caratteristiche del Modello**

Caratteristiche del presente Modello sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

#### L'efficacia

L'efficacia del Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – il rischio di responsabilità da Reato. Tale idoneità è garantita dall'esistenza sia di meccanismi di controllo idonei ad identificare le anomalie del sistema sia di strumenti di intervento tempestivo per contrastare efficacemente dette anomalie.

#### La specificità

La specificità del Modello ne determina l'efficacia:

1. specificità delle Attività Sensibili ex art. 6, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2001, che impone una "mappatura" delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nelle "Attività Sensibili" ex art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

#### L'attualità

Il Modello è idoneo a ridurre i rischi da Reato solo se costantemente adattato alla struttura e all'attività d'impresa, per questo motivo la disposizione di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001 attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

L'art. 7 del Decreto, invece, stabilisce che è necessaria una verifica periodica del Modello per una sua efficace attuazione; del pari si deve procedere ad una sua modifica allorquando siano scoperte violazioni oppure intervengano modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della società/ente.

### **3.5 La costruzione del Modello e la sua struttura**

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, sulle cui base si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

### 1. Identificazione delle Attività Sensibili ed Effettuazione della “Gap Analysis”

Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati.

L’identificazione delle cd. Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso l’esame della documentazione aziendale rilevante *ratione materia* (statuto, verbali, sistema di deleghe e procure, contratti principali con fornitori e consulenti, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei Reati.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D.Lgs. 231/01. Il tutto è descritto analiticamente nel documento denominato “Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti”, sulla base del quale è stato poi predisposto il presente Modello.

### 2. Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

- i. una “Parte Generale”, contenente l’insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii. n. 11 “Parti Speciali” predisposte per alcune diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e ritenute astrattamente ipotizzabili in relazione all’attività svolta dalla Società a valle dell’analisi dei rischi, ossia:
  - Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
  - Parte Speciale B – Reati societari (ad esclusione dei Reati di corruzione tra privati oggetto di apposita Parte Speciale);
  - Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati;

- Parte Speciale D – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale E – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Parte Speciale F – Reati ambientali;
- Parte Speciale G – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale H – Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Parte Speciale I – Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale L – Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale M – Reati Tributari.

In particolare, ciascuna delle anzidette Parti Speciali ha la funzione di:

- a) identificare i principi comportamentali specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello ed in particolare della limitazione del rischio di commissione della specifica tipologia di Reati da ognuna di esse considerato; e
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

### **3.6 I principi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di *as-is analysis*, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. il sistema di controlli già implementato dalla Società;
3. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 e in particolare:



- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, del compito di verificare l'efficace e corretta attuazione del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di verifica dell'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo cd. *ex post*);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e dei principi comportamentali istituiti;
4. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
  - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
  - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
  - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

### **3.7 Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Partner e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte Generale. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società. I soggetti sopra indicati sono definiti collettivamente i "**Destinatari**".

### **3.8 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo**

Ai fini dell'attuazione del Modello 231 riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, ed in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

Le prestazioni di servizi svolte a favore della Società da parte delle altre società del Gruppo che possono interessare le Attività Sensibili di cui alle successive Parti Speciali, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

I contratti di *outsourcing* devono prevedere:

- 1) una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- 2) i poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- 3) le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- 4) l'obbligo dell'*outsourcer*, quale Destinatario del Modello, di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società;
- 5) l'obbligo dell'*outsourcer* di assicurare la partecipazione dei propri dipendenti che svolgono attività per conto o nell'interesse della Società ai corsi di formazione di cui al par. 5.1.;
- 6) la facoltà di risolvere il contratto tra le parti in caso di violazione dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società.

## CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema le Linee Guida, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità e onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

#### a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, il Consiglio di Amministrazione).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo amministrativo, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

#### b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "Legge sulle misure di

*prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta “*Legge antimafia*”);

- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni;
  - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
  - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena, per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D. Lgs. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva.

*c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale*

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre,

anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

#### d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

#### **4.2 Durata in carica**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'OdV viene nominato per un periodo di 3 anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina di nuovi componenti da parte dell'organo amministrativo.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati dell'organo amministrativo della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;

- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e poi periodicamente, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione della Società e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.7;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

### **4.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi

eventuali mutamenti;

- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo eventualmente nominate dalla Società;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione (con periodicità non superiore a sei mesi) circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
  - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
  - modifiche normative;
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

#### **4.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base almeno semestrale, anche tramite apposita relazione scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione del Consiglio di Amministrazione per motivi urgenti.

#### **4.5 Flussi informativi verso l'OdV**



L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

I Destinatari hanno il dovere di trasmettere all'OdV segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati e, in generale, di violazioni del Modello, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei Consulenti, dei Fornitori o dei Partner della Società di cui essi siano venuti a conoscenza.

Il mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'OdV costituisce violazione del presente Modello e, di conseguenza, determina l'applicazione del sistema sanzionatorio dallo stesso previsto.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- 1) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società o il Consiglio di Amministrazione;
- 2) l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- 3) ogni eventuale criticità emersa nella gestione delle attività affidate in *outsourcing* alle altre società del Gruppo che possa ragionevolmente essere di interesse per l'attività di controllo dell'OdV.

Ulteriori obblighi di segnalazione da parte di Consulenti, Partner e Fornitori potranno essere specificati in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

L'OdV valuta le informazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore del flusso e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Al fine di facilitare il flusso di canali informativi verso l'OdV, gli stessi possono essere trasmessi:

- per via informatica, all'indirizzo di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza [mdellantonia@orrick.com](mailto:mdellantonia@orrick.com)
- per posta tradizionale, all'indirizzo "Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, 21WOL Operations S.r.l., Via Vittor Pisani n. 20, Milano, Italia".

#### **4.6 Modalità delle segnalazioni - *Whistleblowing***

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ("Decreto Whistleblowing").

La Società, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di *whistleblowing*, ha, quindi, istituito un canale interno per le segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere, quindi, trasmesse da tutti i Destinatari (e da altri possibili segnalanti individuati dal Decreto *Whistleblowing*) all'indirizzo di posta elettronica del Presidente dell'Organismo di Vigilanza [mdellantonio@orrick.com](mailto:mdellantonio@orrick.com)

Le segnalazioni potranno essere effettuate, inoltre, tramite ulteriori canali e nelle modalità previste dal Decreto *Whistleblowing*.

I canali di segnalazione di cui sopra vengono comunicati dalla Società a tutti gli interessati.

#### **4.7 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto Whistleblowing dispone la previsione di misure di sostegno per i segnalanti nonché la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

#### **4.8 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni (o, nei casi di conservazione di documenti inerenti a una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e

comunque non oltre 5 anni), in un apposito archivio tenuto dall'OdV, in formato cartaceo o elettronico, da funzione da questo delegata o da altro soggetto individuato come destinatario delle segnalazioni.

#### **4.9 Verifiche sull'adeguatezza del Modello**

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei Destinatari ed il Modello stesso), egli periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi.

Le verifiche ed il loro esito sono inserite nei *report* periodici al Consiglio di Amministrazione nei quali, in caso di emersione di criticità, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

## **CAPITOLO 5 – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della Società quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

#### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e collaboratori presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231 della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

#### La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

Con riferimento ai nuovi assunti, la Società garantisce che questi ricevano, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base anche in merito alla normativa di cui al Decreto.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo 6.

### **5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner**

In riferimento ai Consulenti, ai Fornitori ed ai Partner, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati.

In occasione dell'instaurarsi di un nuovo rapporto con Consulenti, Partner e Fornitori la Società:

- informerà la controparte in merito al proprio impegno a svolgere la propria attività aziendale in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dell'adozione del Modello;
- chiederà alla controparte di tenere, a sua volta, condotte conformi ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001.

## **CAPITOLO 6 – SISTEMA SANZIONATORIO**

### **6.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto, essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema sanzionatorio di seguito delineato trova applicazione, inoltre, in relazione alla commissione degli illeciti previsti dal Decreto Whistleblowing.

### **6.2 Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto Whistleblowing) da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa l'intero CdA, che prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge nonché l'eventuale revoca di deleghe che siano state conferite ai membri del Consiglio di Amministrazione.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi sull'autore della condotta censurata per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

### **6.3 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner**

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto 231.

#### **6.4 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV**

In caso di violazione del presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto Whistleblowing) da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV informeranno il Consiglio di Amministrazione.

Questi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca per giusta causa dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

## **PARTI SPECIALI**



**PARTE SPECIALE – A –**

**Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

## **CAPITOLO A.1 - LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24, 25 e 25 *decies*.

### **Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

### ***CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario di un ente locale, a fronte della promessa di un Esponente Aziendale, circa l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare, si impegna a garantire per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni).

### ***CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o

asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dal delitto di concussione in quanto, nelle prime, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

#### ***CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'Autorità Giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere la presentazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale in carico allo stesso).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di una società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

#### ***INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)***

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha scorporato l'induzione alla corruzione dalla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono previste pene sia per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

Il legislatore ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

***ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

***PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)***

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

*5-bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi.

#### ***TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)***

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. ovvero per remunerare lo stesso, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista una pena più lieve nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

\*\*\*\*\*

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui i Destinatari agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cosiddetta corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe, tuttavia, concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

### **CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)**

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore, con tale ultima modifica, ha riesteso la soggettività attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, che coinvolga, insomma, tanto il soggetto concussore quanto quello concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si sostanzia in un'induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un indebito vantaggio alla Società.

### **TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

#### ***TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)***

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

#### ***FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)***

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

#### ***MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)***

Tale ipotesi di reati su configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività

programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

#### ***INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

#### ***FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)***

Tale fattispecie di reato prevede la punizione di chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

#### ***FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO (ART. 2, L. 898/1986)***

Le fattispecie puniscono chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia o a quello per lo sviluppo rurale.

\*\*\*\*\*

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi



oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

\* \* \*

***INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)***

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*decies*, determinando la rilevanza, ai fini della disciplina di cui al Decreto, del reato di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" previsto e punito dall'art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

\*\*\*

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (ricomprendendo in tale definizione anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Si indicano pertanto nel capitolo seguente alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

## **CAPITOLO A.2 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI P.A. E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.**

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo dai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 231/2001. Sono, inoltre, riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

### **A.2.1 Enti della pubblica amministrazione**

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, IVASS, COVIP);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;

- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO; ARPA);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

### **A.2.2 Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di

“pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi. Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”.

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di “pubblico ufficiale” sia sempre necessario valutare le “specifiche mansioni svolte” dal soggetto<sup>3</sup>.

### **A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio**

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p. il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività

svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

---

<sup>3</sup> Laddove queste siano "funzioni prettamente pubblicistiche", tale qualifica può dirsi integrata (Cass. Pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

## **CAPITOLO A.3 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.**

### **A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.**

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dello svolgimento ordinario delle attività poste in essere dalla Società, delle verifiche e ispezioni svolte dai pubblici funzionari presso le sedi della Società e in relazione alla richiesta/ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi**
- 2. Gestione delle attività inerenti alla riscossione e al versamento della tassa di soggiorno**
- 3. Sottoscrizione di convenzioni/accordi con la Pubblica Amministrazione ed erogazione, in generale, di prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione**
- 4. Gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o dell'Unione europea e loro impiego**
- 5. Gestione di procedimenti civili e penali instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria**

### **A.3.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo**

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo ("**Attività Strumentali**").

Ciò può accadere:

1. quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali;
2. quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Le Attività Strumentali che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Assunzione e incentivazione del personale**
- 2. Gestione degli omaggi e delle liberalità (ivi inclusa la gestione della scontistica e degli omaggi aventi ad oggetto soggiorni presso le strutture della Società)**
- 3. Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. B2B giving)**

- 4. Gestione dei rimborsi spese**
- 5. Gestione dei flussi finanziari**
- 6. Approvvigionamento di beni e servizi**

## **CAPITOLO A.4 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **A.4.1 Il sistema in linea generale**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili e le Attività Strumentali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche delle Società e del gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, *policy*, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

### **A.4.2 Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (ovvero ricevere chiara indicazione di tale attribuzione, all'interno di documenti, politiche o regolamenti aziendali);



- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
- b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- d) un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

### **A.4.3 – Principi generali di comportamento**

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente sia in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 e 25-*decies* D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, regali, posti di lavoro, concessione di consulenze ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- b) esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- c) presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o dell'Unione europea al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- d) utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenute dallo Stato o da una Pubblica Amministrazione italiana o europea per scopi diversi da quelli a cui i medesimi sono destinati;
- e) indurre con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di denaro o altra utilità, a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- f) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- g) porre in essere condotte fraudolente nell'adempimento degli obblighi contrattuali discendenti dai contratti/convenzioni sottoscritti con enti pubblici.

## **CAPITOLO A.5 - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

In relazione alle Attività Sensibili la Società adotta i seguenti principi procedurali.

### **1. Gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dello svolgimento ordinario delle attività poste in essere dalla Società, delle verifiche e ispezioni svolte dai pubblici funzionari presso le sedi della Società e in relazione alla richiesta/ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi**

1. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega ovvero nel relativo contratto per Fornitori, Consulenti o Partner). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente capitolo.
2. La Società garantisce la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti i flussi informativi ad essa trasmessi. A tal proposito, tutta la corrispondenza con la Pubblica Amministrazione deve essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico.
3. Alle verifiche e alle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione (es. INAIL, ATS, Polizia, Guardia di Finanza, ARPA, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente incaricati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali che diano atto dei rilievi eventualmente emersi.
4. L'OdV deve essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività di verifica e ispezione e aggiornato sugli esiti della stessa, mediante apposita comunicazione inviata a cura del Direttore Finanziario.

### **2. Gestione delle attività inerenti alla riscossione e al versamento della tassa di soggiorno**

1. La Società individua formalmente i soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno e del versamento della medesima a favore del Comune.
2. La Società svolge controlli volti a garantire la corretta riscossione dell'imposta di soggiorno, nonché la correttezza e la tempestività dei versamenti a favore del Comune, nel rispetto della normativa applicabile.
3. La Società garantisce un'adeguata tracciabilità di tutto il processo di riscossione e versamento della tassa di soggiorno.

**3. Sottoscrizione di convenzioni/accordi con la Pubblica Amministrazione ed erogazione, in generale, di prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione**

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le attività di negoziazione ed esecuzione di contratti/convenzioni/accordi con enti pubblici, nel rispetto dei principi della segregazione dei ruoli e del doppio controllo.
2. La Società garantisce il coordinamento tra le funzioni deputate alla negoziazione dei contratti/convenzioni/accordi e quelle impiegate nell'esecuzione dei medesimi al fine di provvedere al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e/o normativi previsti.
3. La Società garantisce un sistema di controllo volto a verificare la reale corrispondenza tra quanto pattuito contrattualmente e quanto erogato a favore dell'ente pubblico.

**4. Gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o dell'Unione europea e loro impiego**

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il processo di accesso a contributi e sovvenzioni pubblici.
2. La Società monitora costantemente – attraverso figure appositamente individuate – l'avanzamento del progetto per il quale sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
3. La Società – attraverso figure appositamente individuate – prevede l'effettuazione di controlli specifici sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla Società nella documentazione di richiesta.
4. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite un resoconto finale scritto circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano state richieste.

**5. Gestione di procedimenti civili e penali instaurati dinanzi all'autorità giudiziaria**

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o la posizione precontenziosa.
2. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.
3. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato tramite nota scritta sullo stato dei procedimenti che interessano la Società e dovrà essere periodicamente aggiornato in

occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.

Si rinvia inoltre a quanto espressamente di seguito previsto in materia di selezione dei Consulenti.

In relazione alle **Attività Strumentali** la Società adotta i seguenti principi procedurali.

#### **1. Assunzione e incentivazione del personale**

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il processo di assunzione.
2. La Società garantisce che il processo di selezione e assunzione del personale avvenga secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
  - (i) strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
  - (ii) applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
  - (iii) verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare. In particolare, viene considerato quale elemento ostativo il fatto che negli ultimi tre anni il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) abbia svolto incarichi presso P.A. in virtù dei quali il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) sia stato in posizione di esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società;
  - (iv) esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
  - (v) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.
3. La Società garantisce che eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) siano assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità, al raggiungimento di obiettivi predeterminati.

4. La Società garantisce che ciascun neo-assunto:
  - (i) riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;
  - (ii) sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso;
  - (iii) riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

## **2. Gestione degli omaggi e delle liberalità (ivi inclusa la gestione della scontistica e degli omaggi aventi ad oggetto soggiorni presso le strutture della Società)**

1. È vietata ogni forma di omaggio o liberalità (es. inviti ad eventi, scontistica e degli omaggi aventi ad oggetto soggiorni presso le strutture della Società) a terzi eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a rappresentanti della P.A. o a loro familiari che possa anche solo ragionevolmente apparire come idonea ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (es. gadget aziendali).
2. Gli omaggi consentiti nei confronti di esponenti della P.A., salvo il rispetto di quanto sopra, non potranno essere in ogni caso superiori a Euro 150.
3. Non sono consentiti omaggi in denaro.
4. La Società prevede specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi. Sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e – ancorché solo a titolo informativo – dell'Organismo di Vigilanza.
5. La Società garantisce una reportistica periodica (almeno annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi effettuati nel periodo di riferimento.

## **3. Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. *B2B giving*)**

1. La Società prevede uno specifico *iter* di valutazione dell'effettuazione di *B2B giving*/sponsorizzazioni, volto ad accertare l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente (o, comunque, destinatario).
2. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, a una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo.

3. La Società prevede un procedimento di autorizzazione rinforzata che coinvolga l'Organo Amministrativo nel caso di donazioni o sponsorizzazioni direttamente o indirettamente riguardanti la Pubblica Amministrazione o comunque soggetti in potenziale conflitto di interessi con la Società.
4. Nell'ambito del processo di approvazione della sponsorizzazione, è fatto obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente (che dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale di quest'ultimo), il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione.
5. La Società garantisce l'effettuazione, laddove possibile, di un controllo periodico o *ex post* sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
6. La Società garantisce una reportistica periodica (almeno annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel periodo di riferimento.

#### **4. Gestione dei rimborsi spese**

1. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e Dipendenti per l'esercizio delle attività sociali.
2. Tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa.
3. Le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
4. Il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

#### **5. Gestione dei flussi finanziari**

1. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.
2. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
3. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita,

nonché la chiara individuazione del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria attraverso il conferimento di apposite deleghe.

4. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.
5. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

## **6. Approvvigionamento di beni e servizi**

1. I Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti (es. utilizzando apposite *vendor-list* contenenti l'indicazione delle controparti di fiducia pluriennale o una procedura formalizzata di *beauty contest*), sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti (salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dalla peculiarità della prestazione ricercata - che non permetta di ottenere più proposte contrattuali - e/o dalla caratteristica di *intuitu personae* della medesima).
2. Sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi, con l'obbligo per la controparte di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'ordine professionale di appartenenza).
3. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e i loro termini.
4. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati e (iii) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili.



5. I Contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi assunti previsti al punto che precede (es. risoluzione del rapporto).

**PARTE SPECIALE – B –**

**Reati Societari**

## **CAPITOLO B.1 - LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari (ad esclusione delle fattispecie di corruzione tra privati trattate nella Parte Speciale C).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all' art. 25-ter del Decreto, ritenuti applicabili alla Società (di seguito i "**Reati Societari**").

### ***FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)***

#### ***FATTI DI LIEVE ENTITÀ (ART. 2621-BIS C.C.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., inoltre, qualora i fatti richiamati al precedente art. 2621 c.c. costituiscano fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, troveranno applicazione pene in misura ridotta rispetto a quelle previste ai sensi dell'art. 2621 c.c. sopra indicato. Le predette pene troveranno applicazione altresì allorché i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### ***INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)***

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo

gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### ***ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

#### ***ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per

esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

#### ***OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altre società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

#### ***FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

#### ***INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, da parte di liquidatori con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, con danno cagionato ai creditori. I liquidatori sono puniti a querela della persona offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### ***IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

***ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché, ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

***AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

## **CAPITOLO B.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI SOCIETARI**

### **B.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei Reati societari**

Le Attività Sensibili nell’ambito dei Reati societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Tenuta e conservazione della contabilità e redazione del bilancio**
- 2. Gestione delle operazioni sul capitale e dei rapporti tra organi sociali**

## **CAPITOLO B.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto.

### **B.3.1 Il sistema in linea generale**

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

1. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario attualmente esistenti;
2. la normativa italiana applicabile.

### **B.3.2 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001) e che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad es. mancato controllo).

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e dell'Assemblea dei Soci, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;



- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- e) acquistare o sottoscrivere quote o azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- g) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- h) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

## **CAPITOLO B.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

### **1. Tenuta e conservazione della contabilità e redazione del bilancio**

#### 1. La Società garantisce:

- (i) la tracciatura dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione del bilancio d'esercizio;
- (ii) il rispetto del principio di segregazione dei ruoli, distribuendo i compiti inerenti all'amministrazione e alla contabilità tra più soggetti (ad esempio, distinzione tra soggetti che autorizzano un processo, soggetti che lo eseguono e soggetti che lo controllano);
- (iii) la trasmissione della bozza di bilancio al Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione dello stesso;
- (iv) l'approntamento di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- (v) un flusso informativo specifico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio, nonché, eventualmente, occasioni di confronto tra l'OdV e tutti i soggetti coinvolti in detto processo.

### **2. Gestione delle operazioni sul capitale e dei rapporti tra organi sociali**

- 1. Tutte le operazioni straordinarie nonché i conferimenti, la distribuzione di utili o riserve, la sottoscrizione od acquisto di quote sociali, le operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, il riparto dei beni in sede di liquidazione, avvengono nel rispetto della normativa e delle *best practice* previste in materia di *corporate governance*.
- 2. Ai fini della corretta realizzazione di tali operazioni straordinarie sul capitale e della corretta conduzione delle attività assembleari la Società assicura:
  - (i) l'identificazione, anche attraverso professionisti specializzati, in via preliminare, di tutti gli adempimenti e le scadenze previste dalle disposizioni di legge applicabili nonché dei relativi responsabili;

(ii) il monitoraggio continuo di tutte le attività di volta in volta poste in essere da parte del personale coinvolto nell'esecuzione della specifica operazione.

3. La Società garantisce:

- (i) l'identificazione della persona (o delle persone) preposta/e alla trasmissione della documentazione rilevante ai fini di ogni riunione degli organi sociali;
- (ii) la tempestiva trasmissione ai partecipanti di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni.

**PARTE SPECIALE – C –**

**Corruzione tra privati**

## **CAPITOLO C.1. – LE FATTISPECIE DI REATO**

### **CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico e, precisamente, all’art. 2635 c.c. il reato di *“corruzione tra privati”*, riscrivendo la precedente fattispecie di reato societario concernente l’*“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*.

A differenza della precedente fattispecie di reato, l’attuale art. 2635 c.c. è stato inserito - limitatamente alla condotta corruttiva attiva - nel novero dei Reati Presupposto ex D.Lgs. 231/2001 (attuale art. 25-ter co. 1, lettera s-bis), prevedendo, quindi, l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche al reato di *“corruzione tra privati”*.

L’Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, l’ultima delle quali intervenuta con D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. A seguito di detta modifica, l’art. 2635 c.c. recita come segue:

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.*

La fattispecie si configura come reato a concorso necessario, per cui è essenziale che siano poste in essere due condotte corruttive:

- a. la condotta corruttiva attiva di colui che dà offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui all'art. 2635 co. 1;
- b. la condotta corruttiva passiva di colui che – avendo ricevuto o essendo destinatario di una promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri – compia od ometta atti, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Si noti che la condotta corruttiva passiva può essere compiuta solo dai soggetti specificamente elencati nel comma primo dell'art. 2635 c.c. e che, quindi, possono essere corrotti solo coloro che ricoprono i seguenti ruoli in società (o enti privati):

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- altri soggetti che esercitano attività direttive nella società
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti qualificati.

L'eliminazione del riferimento al "documento alla società" – prima della modifica di cui al D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo e pone l'accento non più sul danno subito dall'ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», ha eliminato dalla fattispecie la previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Il presente reato è dunque procedibile d'ufficio.

#### **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)**

Il sopra citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635 bis c.c., che recita come segue:

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al*

*proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.*

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, all'art. 25-ter, lett. s bis del Decreto 231.

In particolare, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 – come per la fattispecie di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. – rileva la sola condotta cosiddetta “attiva”, in virtù del richiamo che l'art. 25-ter, lett. s bis, del Decreto 231 fa al primo comma dell'art. 2635-bis c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», ha eliminato dalla fattispecie la previsione della procedibilità a querela della persona offesa. Il presente reato è dunque procedibile d'ufficio.

## **CAPITOLO C.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**

### **C.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei Reati di corruzione tra privati**

Le Attività Sensibili nell’ambito dei Reati di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti.

- 1. Approvvigionamenti di beni e servizi**
- 2. Gestione dei rapporti con clienti B2B (incluse le attività di negoziazione e sottoscrizione di convenzioni e iniziative di promozione e marketing)**
- 3. Gestione dei rapporti con agenzie di viaggio**
- 4. Gestione dei rapporti con istituti bancari e compagnie assicurative**
- 5. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali**

### **C.2.2 Attività Strumentali alla commissione di reati di tipo corruttivo**

Alcune attività, anche laddove non definibili come Attività a Rischio, possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo (“**Attività Strumentali**”).

Ciò può accadere:

1. quando l’attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione;
2. quando l’attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, a terzi, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Le Attività Strumentali che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Assunzione e incentivazione del personale**
- 2. Gestione degli omaggi e delle liberalità (ivi inclusa la gestione della scontistica e degli omaggi aventi ad oggetto soggiorni presso le strutture della Società)**
- 3. Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. B2B giving)**
- 4. Gestione dei rimborsi spese**
- 5. Gestione dei flussi finanziari**
- 6. Approvvigionamento di beni e servizi**



## **CAPITOLO C.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **C.3.1 Principi generali di comportamento**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della medesima, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei suddetti Reati. Ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, è fatto divieto di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1. promettere o accordare - anche per mezzo dell'intermediazione di terzi - vantaggi di qualsiasi natura (denaro, regali, posti di lavoro, concessione di consulenze ecc.), in favore di terzi aventi rapporti d'affari con la Società, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque ragionevolmente influenzare l'indipendenza di giudizio del terzo o indurre il medesimo ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
2. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Fornitori e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi instaurato, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

## CAPITOLO C. 4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

### 1. Approvvigionamenti di beni e servizi

1. I Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti (es. utilizzando apposite *vendor-list* contenenti l'indicazione delle controparti di fiducia pluriennale o una procedura formalizzata di *beauty contest*), sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti (salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dalla peculiarità della prestazione ricercata - che non permetta di ottenere più proposte contrattuali - e/o dalla caratteristica di *intuitu personae* della medesima).
2. Sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi, con l'obbligo per la controparte di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'ordine professionale di appartenenza).
3. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e i loro termini.
4. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati e (iii) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili.
5. I Contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi assunti previsti al punto che precede (es. risoluzione del rapporto).

### 2. Gestione dei rapporti con clienti **B2B** (incluse le attività di negoziazione e sottoscrizione di convenzioni e iniziative di promozione e *marketing*)

1. La Società definisce il processo di negoziazione e sottoscrizione delle convenzioni con i clienti **B2B**, definendo l'attribuzione di ruoli e responsabilità dei Dipendenti coinvolti, in ossequio al principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo.

2. La Società prevede specifici livelli autorizzativi per l'erogazione dei soggiorni omaggio/tariffe agevolate a favore di esponenti aziendali dei clienti *B2B* e/o dei potenziali clienti *B2B*.
3. La Società prevede la tracciabilità degli omaggi/tariffe agevolate concessi, all'interno di un apposito registro (tenuto in qualsiasi forma ritenuta più appropriata per la Società).
4. La Società prevede limiti di valore alla concessione delle tariffe agevolate/soggiorni gratuiti e vieta la corresponsione degli omaggi/tariffe agevolate a esponenti del cliente *B2B* accompagnati da familiari ovvero da soggetti non dipendenti.

### **3. Gestione dei rapporti con agenzie di viaggio**

1. Nella gestione dell'Attività Sensibile in esame, la Società pone attenzione al fatto che i rapporti con le agenzie di viaggio (*i.e.* piattaforma Booking o Expedia):
  - (i) siano corretti e trasparenti e vieta ai Destinatari di porre in essere comportamenti illeciti volti a ottenere indebiti vantaggi per la Società;
  - (ii) siano tenuti da soggetti incaricati alla negoziazione delle condizioni contrattuali e preliminarmente individuati e delegati, anche a mezzo di delega interna ovvero di *job description*;
  - (iii) siano adeguatamente tracciati;
  - (iv) siano regolati da contratti conclusi per iscritto, dai quali siano desumibili i termini e le condizioni dell'accordo e nel quale siano previste anche le Clausole 231.
2. La Società garantisce che la pubblicazione delle informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi offerti all'interno delle strutture ricettive sia corretta e trasparente. La pubblicazione di tali contenuti deve essere preventivamente autorizzata dai vertici aziendali o da un soggetto da questi delegato.
3. Ogni adesione da parte della Società alle eventuali promozioni proposte dalle agenzie di viaggio deve essere preventivamente autorizzata dai vertici aziendali o da un soggetto da questi delegato.

Si rinvia, in quanto applicabili, alle considerazioni svolte nella Parte Speciale relativa ai reati in materia di marchi e segni distintivi e ai delitti contro l'industria e il commercio, in riferimento all'Attività Sensibile "*Gestione delle attività di marketing e advertising*".

### **4. Gestione dei rapporti con istituti bancari e compagnie assicurative**

1. La Società adotta specifici presidi volti a:
  - (i) definire i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con finanziatori privati (banche o istituti finanziari) e con compagnie assicurative;

- (ii) assicurare la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari.
- 2. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con riferimento a eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi.
- 3. L'Organismo di Vigilanza deve, altresì, essere informato in merito a eventuali sinistri di particolare rilevanza per la Società.

## **5. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali**

- 1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o la posizione precontenziosa.
- 2. Il processo che conduce ad un accordo transattivo deve essere sempre adeguatamente tracciato e gli accordi transattivi devono essere debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.
- 3. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.

Si rinvia inoltre a quanto espressamente di seguito previsto in materia di selezione dei Consulenti.

In relazione alle **Attività Strumentali** la Società adotta i seguenti principi procedurali.

### **1. Assunzione e incentivazione del personale**

- 1. La Società garantisce che i ruoli e le responsabilità delle funzioni interne coinvolte nel processo di selezione e assunzione del personale devono essere espressamente individuati, nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli e del doppio controllo.
- 2. La Società garantisce che il processo di selezione e assunzione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
  - (i) strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;
  - (ii) applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
  - (iii) verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare. In particolare, viene considerato quale elemento ostativo il fatto che negli ultimi tre anni il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo

grado) abbia svolto incarichi presso P.A. in virtù dei quali il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) sia stato in posizione di esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società;

(iv) esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;

(v) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.

3. La Società garantisce che eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) devono essere assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità, al raggiungimento di obiettivi predeterminati. La Società non tollera comportamenti illeciti posti in essere da parte dei dipendenti e volti al raggiungimento degli obiettivi prodromici all'ottenimento del trattamento premiante.

4. La Società garantisce che ciascun neo-assunto:

(i) riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;

(ii) sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso;

(iii) riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto.

## **2. Gestione degli omaggi e delle liberalità (ivi inclusa la gestione della scontistica e degli omaggi aventi ad oggetto soggiorni presso le strutture della Società)**

1. È vietata ogni forma di omaggio o liberalità (es. inviti ad eventi, scontistica e degli omaggi aventi ad oggetto soggiorni presso le strutture della Società) a terzi eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a rappresentanti della P.A. o a loro familiari che possa anche solo ragionevolmente apparire come idonea ad influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (es. gadget aziendali).

2. Gli omaggi consentiti nei confronti di esponenti della P.A., salvo il rispetto di quanto sopra, non potranno essere in ogni caso superiori a Euro 150.

3. Non sono consentiti omaggi in denaro.

4. La Società prevede specifici *iter* autorizzativi per gli omaggi o regalie eventualmente ammessi, nonché una lista di omaggi/regalie eventualmente ammessi. Sull'ammissibilità di eventuali eccezioni ai presidi posti in materia di omaggi o regalie è previsto il coinvolgimento del vertice aziendale e – ancorché solo a titolo informativo – dell'Organismo di Vigilanza.
5. La Società garantisce una reportistica periodica (almeno annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa gli omaggi effettuati nel periodo di riferimento.

### **3. Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. *B2B giving*)**

1. La Società prevede uno specifico *iter* di valutazione dell'effettuazione di *B2B giving*/sponsorizzazioni, volto ad accertare l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente (o, comunque, destinatario).
2. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, a una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo.
3. La Società prevede un procedimento di autorizzazione rinforzata che coinvolga l'Organo Amministrativo nel caso di donazioni o sponsorizzazioni direttamente o indirettamente riguardanti la Pubblica Amministrazione o comunque soggetti in potenziale conflitto di interessi con la Società.
4. Nell'ambito del processo di approvazione della sponsorizzazione, è fatto obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente (che dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale di quest'ultimo), il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione.
5. La Società garantisce l'effettuazione, laddove possibile, di un controllo periodico o *ex post* sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
6. La Società garantisce una reportistica periodica (almeno annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel periodo di riferimento.

### **4. Gestione dei rimborsi spese**

1. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e Dipendenti per l'esercizio delle attività sociali.
2. Tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa.

3. Le spese che superino una certa soglia di rilevanza possono essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
4. Il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili.

#### **5. Gestione dei flussi finanziari**

1. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.
2. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
3. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita, nonché la chiara individuazione del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria attraverso il conferimento di apposite deleghe.
4. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.
5. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

#### **6. Approvvigionamento di beni e servizi**

Si rinvia ai principi esposti in merito alla corrispondente Attività Sensibile.

**PARTE SPECIALE – D –**

**Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**



## **CAPITOLO D.1 - LE FATTISPECIE DI REATO**

### **D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001)**

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovvero sia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

#### **OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

#### **LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

*"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".*

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- *"una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- *la perdita di un senso;*
- *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
- *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".*

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

*Ai sensi del suddetto articolo "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".*

## **CAPITOLO D.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- 1. Gestione degli adempimenti ex Decreto Sicurezza**
- 2. Selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori**

## **CAPITOLO D.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **D.3.1 Principi generali di comportamento**

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

#### **A. *La politica aziendale in tema di sicurezza***

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

#### **B. *Compiti e responsabilità***

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

## Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
  - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Testo Unico Sicurezza);
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (laddove richiesto) e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (laddove presente);

- 3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
  - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
  - i rapporti gerarchici e funzionali.
- 4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Testo Unico Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la

convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipato, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

### **Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;

- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Testo Unico Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

## **Il Medico Competente**

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo

indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 del Testo Unico Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

### **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "*riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*";
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

### **Il Preposto**

Tra i suoi principali compiti, previsti dall'art. 19 del Testo Unico Sicurezza, il Preposto deve:



- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- intervenire per segnalare e interrompere eventuali comportamenti difformi, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente al Datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

### **I Lavoratori**

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del Testo Unico Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende esterne che svolgono per e presso la Società attività devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

## **CAPITOLO D.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **1. Gestione degli adempimenti ex Decreto Sicurezza**

1. Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:
  - adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - prevede che le riunioni ex art. 35 Decreto Sicurezza vengano indette almeno una volta all'anno e che ad esse partecipi il Datore di Lavoro o un soggetto appositamente delegato da quest'ultimo;
  - cura che – laddove opportuno – siano conferite deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La delega – alla quale deve essere data adeguata pubblicità – deve:
    - (i) risultare da atto scritto recante data certa;
    - (ii) essere accettata formalmente dal delegato, il quale deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
    - (iii) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo nonché l'autonomia di spesa richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - fornisce adeguata informazione e formazione ai Dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
  - provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;

- sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
- prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **2. Selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori**

### **1. Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:**

- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione: ciò viene fatto attraverso la richiesta di specifica documentazione, tra cui: (i) copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio; (ii) autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (iii) fotocopia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti; (iv) elenco del personale dipendente che potrà avere accesso presso la Società; (v) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Sicurezza; (vi) dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Sicurezza; (vii) dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso in conformità all'art. 36 e 37 Decreto Sicurezza;
- sceglie il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla legge (tra cui eventualmente anche l'aver adottato un proprio Modello ex D. Lgs. n. 231/2001), ma anche della capacità tecnica e professionale necessaria per il tipo di attività commissionata e in relazione alle concrete modalità di espletamento della stessa;
- in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), garantisce che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- fornisce, ai sensi dell'Allegato XVI al Decreto Sicurezza, ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in

cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi all'occorrenza elaborino un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi *standard* relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
- impedisce l'inizio dei lavori (e ne sospende lo svolgimento, laddove già avviati) laddove si avveda di situazioni di pericolo;
- verifica che l'attività affidata agli appaltatori sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che deve essere contrattualmente convenuto – delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- negli accordi contrattuali con gli appaltatori, prevede – oltre alla Clausola 231 – clausole che i medesimi regolino i rispettivi ruoli nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

**PARTE SPECIALE – E –**

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,  
nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo**

## **CAPITOLO E.1 – LE FATTISPECIE DI REATO**

### **E.1.1 I reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce rispettivamente ai Reati di Riciclaggio introdotti nel *corpus* del D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il D. Lgs. 231/2007 (“**Decreto Antiriciclaggio**”), nonché ai Delitti con finalità di terrorismo (in particolare al Reato di Finanziamento del Terrorismo) previsti all'art. 25-*quater* del D. Lgs. n. 231/2001, tenuto conto dell'affinità dei presidi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

#### ***RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

#### ***RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

### **IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della sua indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale.

### **AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)**

L’art. 648-*ter*.1 c.p. prevede la punizione di chi “*avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa*” e una specifica pena “*quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi*”.



Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di *“ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa”* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *“in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di “Associazioni di tipo mafioso anche straniere” ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *“si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”* (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *“alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

### **E.1.2. I reati di finanziamento del terrorismo**

Tra le fattispecie di reati di agevolazione del terrorismo, le uniche che, pur se solo astrattamente, potrebbero realizzarsi sono quelle consistenti nel “finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” (art. 270-*quinqies*.1 c.p.).

Ai sensi dell'art. 270-*quinqies*.1 c.p., per finanziamento di condotte con finalità di terrorismo si intende qualsiasi attività diretta alla raccolta, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

## **CAPITOLO E.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

### **E.2.1 Attività Sensibili**

Le Attività Sensibili nell'ambito del reato di autoriciclaggio che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti.

- 1. Approvvigionamento di beni e servizi**
- 2. Gestione dei flussi finanziari**
- 3. Gestione degli adempimenti fiscali**
- 4. Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. B2B giving)**

## **CAPITOLO E.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **E.3.1 Principi generali di comportamento**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto dei principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Al fine di prevenire nello specifico la commissione del Reato di Autoriciclaggio, è fatto divieto di:

- emettere fatture o altri documenti contabili relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti contabili per corrispettivi superiori agli importi reali;
- effettuare pagamenti a fronte dell'emissione di fatture relative ad attività non ricevute;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;

- la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

## **CAPITOLO E.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

### **1. Approvvigionamento di beni e servizi**

1. I Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti (es. utilizzando apposite vendor-list contenenti l'indicazione delle controparti di fiducia pluriennale o una procedura formalizzata di beauty contest), sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti (salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dalla peculiarità della prestazione ricercata - che non permetta di ottenere più proposte contrattuali - e/o dalla caratteristica di intuitu personae della medesima).
2. Sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi, con l'obbligo per la controparte di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'ordine professionale di appartenenza).
3. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e i loro termini.
4. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati e (iii) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili.
5. I Contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi assunti previsti al punto che precede (es. risoluzione del rapporto).

### **2. Gestione dei flussi finanziari**

1. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.

2. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
3. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita, nonché la chiara individuazione del soggetto titolato a effettuare ogni transazione finanziaria attraverso il conferimento di apposite procure.
4. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie.
5. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

### **3. Gestione degli adempimenti fiscali**

1. La Società garantisce:
  - (i) l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
  - (ii) il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili delle seguenti attività: (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti;
  - (iii) la tracciabilità dei pagamenti delle imposte effettuati;
  - (iv) il monitoraggio - anche attraverso l'ausilio di Consulenti - del rispetto dei principi che regolano la corretta compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;
  - (v) la tracciabilità delle comunicazioni con i Consulenti coinvolti nella redazione delle dichiarazioni di natura fiscale.

2. Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi volti a limitare il rischio che:
  - (i) vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
  - (ii) venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
  - (iii) vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Si richiamano, inoltre, i principi contenuti nella Parte Speciale in materia di Reati Societari.

#### **4. Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. B2B giving)**

1. La Società prevede uno specifico *iter* di valutazione dell'effettuazione di *B2B giving*/sponsorizzazioni, volto ad accertare l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente richiedente (o, comunque, destinatario).
2. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, a una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* autorizzativo.
3. La Società prevede un procedimento di autorizzazione rinforzata che coinvolga l'Organo Amministrativo nel caso di donazioni o sponsorizzazioni direttamente o indirettamente riguardanti la Pubblica Amministrazione o comunque soggetti in potenziale conflitto di interessi con la Società.
4. Nell'ambito del processo di approvazione della sponsorizzazione, è fatto obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente (che dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale di quest'ultimo), il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione.
5. La Società garantisce l'effettuazione, laddove possibile, di un controllo periodico o *ex post* sul concreto utilizzo dei fondi erogati in forma monetaria superiori ad un certo ammontare (eventualmente richiedendo al soggetto ricevente di redigere apposito rendiconto).
6. La Società garantisce una reportistica periodica (almeno annuale) verso l'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate nel periodo di riferimento.

**PARTE SPECIALE – F –**

**Reati Ambientali**



## **CAPITOLO F.1 - LE FATTISPECIE DI REATO**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-*undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali"), che sono risultati potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

### **F.1.2 Fattispecie di cui al D. Lgs. 152/2006 (COD. AMB.)**

#### ***ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COD. AMB.)***

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (*i.e.* la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

#### ***VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 COD. AMB.)***

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

È, inoltre, prevista l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vi è responsabilità anche nel caso in cui le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute, ovvero nel caso in cui le indicazioni di

cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle Autorità.

***TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COD. AMB.)***

I reati di traffico illecito di rifiuti dall'art. 259, comma 1, si riferiscono esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti; l'articolo *de quo*, poiché richiama il Regolamento CE n. 259/93 per la definizione di traffico illecito deve essere considerato alla stregua di una norma penale in bianco.

Il secondo comma, prevede che, in caso di condanna, sia disposta obbligatoriamente anche la confisca del mezzo di trasporto.

## **CAPITOLO F.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI**

### **F.2.1 Attività Sensibili in relazione ai reati ambientali**

L'Attività Sensibile nell'ambito dei Reati Ambientali che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

- 1. Gestione dei rifiuti (compreso l'affidamento in appalto delle attività relative allo smaltimento degli stessi)**

## CAPITOLO F.3 - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

### F.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

## **CAPITOLO F. 4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ciò premesso, relativamente all'Attività Sensibile identificata al precedente paragrafo si applicano gli ulteriori principi di seguito indicati.

### **1. Gestione dei rifiuti (compreso l'affidamento in appalto delle attività relative allo smaltimento degli stessi)**

1. La Società, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti dalla struttura alberghiera che gestisce, vigila sulla corretta gestione di tali rifiuti, anche laddove affidata a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare:
  - affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
  - laddove applicabile, in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
  - svolge controlli periodici sulle imprese a cui sono affidate le suddette attività;
  - nei contratti con queste ultime, cura che siano inserite – oltre alla Clausola 231 – clausole a tutela della Società che prevedano la garanzia da parte dei Fornitori/appaltatori/subappaltatori circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché l'obbligo per gli stessi di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

**PARTE SPECIALE – G –**  
**Delitti di criminalità organizzata**

## CAPITOLO G.1 - LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata introdotti nel *corpus* del Decreto 231 all'art. 24 *ter*.

La tipologia dei reati in esame comprende le seguenti fattispecie criminose:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)" di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- "*associazione di stampo mafioso anche straniera*" di cui all'art. 416-bis c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416-ter c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Da un'analisi dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6 c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute rilevanti per la Società.

### **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

1. stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

2. indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
3. esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



## **CAPITOLO G.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

### **G.2.1 Attività Sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Approvvigionamento di beni e servizi**
- 2. Assunzione e incentivazione del personale**

## **CAPITOLO G.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **G.3.1 Principi generali di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
2. instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
2. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

## **CAPITOLO G.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali anzidetti, devono rispettarsi i principi comportamentali qui di seguito descritti.

### **1. Approvvigionamento di beni e servizi**

1. I Consulenti, i Fornitori e i Partner devono essere scelti con metodi trasparenti (es. utilizzando apposite *vendor-list* contenenti l'indicazione delle controparti di fiducia pluriennale o una procedura formalizzata di *beauty contest*), sulla base di una opportuna valutazione sia in termini economici sia qualitativi delle proposte contrattuali di più parti (salvo deroghe espressamente autorizzate e motivate dalla peculiarità della prestazione ricercata - che non permetta di ottenere più proposte contrattuali - e/o dalla caratteristica di *intuitu personae* della medesima).
2. Sia in fase di primo incarico sia periodicamente, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei necessari requisiti autorizzativi, con l'obbligo per la controparte di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'ordine professionale di appartenenza).
3. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e i loro termini.
4. I contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, del Modello e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati e (iii) di impegnarsi al rispetto delle disposizioni del Modello ai medesimi applicabili.
5. I Contratti con Consulenti, Fornitori e Partner devono prevedere le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi assunti previsti al punto che precede (es. risoluzione del rapporto).

### **2. Assunzione e incentivazione del personale**

1. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il processo di assunzione.
2. La Società garantisce che il processo di selezione e assunzione del personale avvenga secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri:
  - (i) strutturazione del processo di selezione e assunzione lungo più fasi, con coinvolgimento di più funzioni/soggetti;

- (ii) applicazione di criteri oggettivi – basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità – nella scelta del candidato più idoneo all'assunzione e nell'individuazione del relativo inquadramento e trattamento;
  - (iii) verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare. In particolare, viene considerato quale elemento ostativo il fatto che negli ultimi tre anni il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) abbia svolto incarichi presso P.A. in virtù dei quali il candidato (ovvero un suo coniuge, convivente, parente o affine entro il secondo grado) sia stato in posizione di esercitare poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società;
  - (iv) esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
  - (v) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.
3. La Società garantisce che eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) siano assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità, al raggiungimento di obiettivi predeterminati.
4. La Società garantisce che ciascun neo-assunto:
- (i) riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello della Società;
  - (ii) sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso;
  - (iii) riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

**PARTE SPECIALE – H –**

**Delitti contro la personalità individuale  
e  
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

## **CAPITOLO H1 – LE FATTISPECIE DI REATO**

### **H.1.1. Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinq*ues, D. Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce, in primo luogo, ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*quinq*ues, e sue modifiche e integrazioni).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-*quinq*ues del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

#### ***INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)***

La norma punisce chiunque (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ovvero, (ii) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al punto (i), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiati-ve degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### ***PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 BIS C.P.)***

L'art. 600 bis c.p. punisce chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto nonché chiunque favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto. Inoltre, la norma in parola punisce chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

#### **INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE**

## **MINORILE (ART. 600 QUINQUIES C.P.)**

L'art. 600 quinquies punisce chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

### **H.1.2. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001)**

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'“impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-*duodecies*, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*.

## **CAPITOLO H.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

### **H.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Le principali Attività Sensibili nell’ambito delle fattispecie trattate nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Impiego diretto di personale proveniente da Paesi extra-UE**
- 2. Selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori**
- 3. Registrazione degli ospiti delle strutture ricettive**



## **CAPITOLO H.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **Principi generali di comportamento**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

In tema di impiego diretto di cittadini di Paesi extra-UE,

- a) la Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno;
- b) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
- c) la Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi extra-UE soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.

## **CAPITOLO H.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione dei principi generali anzidetti, devono rispettarsi i principi comportamentali qui di seguito descritti.

### **1. Impiego diretto di personale proveniente da Paesi extra-UE**

1. Nell'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:
  - considera prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
  - garantisce il rispetto, nei confronti dei propri lavoratori, di condizioni di lavoro dignitose.
2. La Società adotta presidi formali volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno.
3. La Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.
4. La Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.
5. In caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare.
6. In caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo.
7. La Società garantisce che il rinnovo del contratto di lavoro ovvero il proseguimento del rapporto di lavoro siano subordinati al mantenimento/rinnovo del permesso di soggiorno e che al venir meno del permesso di soggiorno il rapporto di lavoro si sospenda in attesa del rinnovo dello stesso.
8. La Società assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che

violino le disposizioni di cui al Decreto 231 e a rispettare per quanto applicabile il Modello adottato dalla Società.

## **2. Selezione e gestione dei rapporti con gli appaltatori**

1. Nella conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato (quali, ad esempio, le imprese per le pulizie e per le opere di manutenzione) vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi extra-UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine, la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:
  - (i) la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
  - (ii) l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con almeno tre giorni di preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
  - (iii) l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del DURC relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
  - (iv) la facoltà da parte della Società di richiedere tutti i documenti occorrenti ad un completo e tempestivo esame della regolarità delle posizioni lavorative;
  - (v) il divieto per l'appaltatore di subappaltare le attività in mancanza della preventiva autorizzazione del committente;
  - (vi) l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da Paesi extra-UE, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto.
2. La Società svolge controlli a campione in merito all'accesso di personale di terzi al perimetro aziendale al fine di assicurare l'identificazione dei lavoratori di società terze che dovessero svolgere prestazioni a carattere continuativo per la Società e la verifica della corrispondenza dell'identità di tali soggetti rispetto ai nominativi indicati dall'appaltatore per i quali sono stati effettuati i relativi controlli documentali sulla regolarità di soggiorno (in caso di stranieri) e sulla regolarità di impiego e contributiva.

3. La Società verifica, inoltre, che:
  - (i) i lavoratori operanti alle dipendenze o, comunque, al servizio degli appaltatori e/o subappaltatori non operino in condizioni di sfruttamento;
  - (ii) gli appaltatori e/o subappaltatori non impieghino lavoratori approfittando dello stato di bisogno degli stessi.

### **3. Registrazione degli ospiti delle strutture ricettive**

1. La Società effettua controlli sia formali che sostanziali degli ospiti dell'Hotel, ad esempio tramite la richiesta di documenti di identità in corso di validità e la corrispondenza degli stessi con l'indicazione dei nominativi oggetto della prenotazione.
2. La Società non ammette la registrazione e il soggiorno presso le proprie strutture di minori che non siano accompagnati da chi ne ha la responsabilità genitoriale o da chi ne è tutore.
3. La Società svolge attività informativa e di sensibilizzazione nei confronti del personale dell'Hotel in relazione ai Reati oggetto della presente Parte Speciale e, in particolare, raccomanda di segnalare prontamente alle funzioni competenti eventuali discrepanze tra il numero di ospiti registrati in una camera dell'Hotel e il numero di quelli effettivamente presenti e, in generale, di segnalare qualsiasi situazione potenzialmente anomala che dovesse essere riscontrata.

**PARTE SPECIALE – I –**

**Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore**

## **CAPITOLO I.1 – LE FATTISPECIE DI REATO**

### **I.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-bis del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto 231)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-bis), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-novies).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001 risultate (ancorché astrattamente) astrattamente rilevanti. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi comportamentali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

### **I.1.2. Delitti informatici**

#### ***FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p, D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

#### ***ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi è chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

***DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy Internet*).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

***DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)***



Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

#### ***INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

### **DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)**

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto “*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*”.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

### **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto “*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*”.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema sarà integrato il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

#### **I.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-*novies* concernente i “*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito “*Legge sul Diritto d'Autore*”).

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili alla Società.

***DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3, LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

***DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

## **CAPITOLO I.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

### **I.2.1 Attività Sensibili nell’ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d’autore**

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1. Gestione dei dispositivi informatici aziendali**
- 2. Utilizzo di *software* e banche dati**
- 3. Utilizzo di contenuti coperti da diritto d’autore altrui (ad esempio, contenuti musicali e audiovisivi, loghi e fotografie) sul sito *web* aziendale, nei canali *social* della Società e all’interno delle strutture ricettive**

## CAPITOLO I.3 – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

### Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, *service provider*, ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli sui contenuti del sito Internet aziendale.

## **CAPITOLO I.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

### **1. Gestione dei dispositivi informatici aziendali**

1. È fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile.
2. È vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili senza l'assenso del soggetto responsabile.
3. È vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.).
4. È vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società.
5. È vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società (o, comunque, rendere accessibili a terzi) le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti.
6. È vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega), in assenza di espressa autorizzazione in tal senso.
7. È vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi.
8. È vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi.
9. È vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi.
10. È vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati.



11. È proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.
12. La Società:
- (i) fa sottoscrivere ai Dipendenti, e agli altri soggetti eventualmente autorizzati in tal senso, uno specifico impegno al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
  - (ii) fornisce formazione periodica in materia in favore dei dipendenti sulle tematiche in oggetto, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
  - (iii) diffida i Dipendenti dall'utilizzare i *devices* aziendali per scopi personali o, comunque, per scopi non consoni a quelli relativi all'attività lavorativa;
  - (iv) informa Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si debbano allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
  - (v) imposta i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
  - (vi) fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete *Internet*) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi (quali, ad esempio, gli ospiti nello spazio di *coworking*) o connessi all'amministrazione societaria;
  - (vii) protegge, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
  - (viii) cancella gli *account*, con particolare riferimento a quelli attribuiti agli amministratori di sistema, una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
  - (ix) informa tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
  - (x) fornisce ogni sistema informatico di adeguati *firewall* e *antivirus* e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;

- (xi) impedisce l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- (xii) limita l'accesso ai programmi e ai siti *Internet* che possano essere veicolo di distribuzione e diffusione di *virus* capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- (xiii) qualora per la connessione alla rete *Internet* si utilizzino collegamenti *wireless*, protegge gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- (xiv) prevede un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;
- (xv) informa adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere confidenziali i propri codici di accesso (*username* e *password*);
- (xvi) limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

## **2. Utilizzo di *software* e banche dati**

### **1. La Società garantisce:**

- (i) la predisposizione e la tenuta di un registro di tutti i software terzi in uso per lo svolgimento delle attività aziendali, scadenzando anche i termini d'uso delle relative licenze;
- (ii) l'effettuazione di controlli periodici sui software installati nei PC aziendali al fine di individuare eventuali installazioni di programmi non autorizzati, prevenendo anche l'eliminazione forzata di eventuali contenuti non autorizzati;
- (iii) l'effettuazione di periodica attività formativa/informativa in materia in favore dei dipendenti in merito alle tematiche in oggetto.

**3. Utilizzo di contenuti coperti da diritto d'autore altrui (ad esempio, contenuti musicali e audiovisivi, loghi e fotografie) sul sito web aziendale, nei canali social della Società e all'interno delle strutture ricettive**

1. La Società informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, in merito alle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario da pubblicare sul sito *web* aziendale e/o nei canali *social* della Società ovvero delle composizioni musicali da riprodurre all'interno delle strutture ricettive.
2. La Società effettua, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato in merito alla fonte di provenienza delle immagini e delle composizioni musicali divulgate al pubblico attraverso il sito *web* aziendale e/o i canali *social* della Società, nonché diffuse al pubblico all'interno delle strutture ricettive.
3. La Società garantisce l'individuazione delle figure coinvolte nel processo decisionale di modifica del sito *web* aziendale e dei controlli sui contenuti caricati nel medesimo e nei canali *social* della Società.
4. La Società prevede il processo autorizzativo del materiale che viene pubblicato, all'esito di un preventivo controllo sui contenuti, da parte delle funzioni competenti.
5. La Società prevede che per l'utilizzo a fini promozionali di opere dell'ingegno altrui siano sempre stati previamente ottenuti dal titolare i necessari diritti di sfruttamento.
6. Inoltre, la Società:
  - (i) disciplina contrattualmente i rapporti con gli artisti ingaggiati per la realizzazione di eventi musicali all'interno delle strutture ricettive, nel rispetto del diritto d'autore e previo accordo con le associazioni a cui gli artisti sono iscritti (*i.e.* la SIAE);
  - (ii) inserisce all'interno dei contratti per l'utilizzo di spazi all'interno delle strutture ricettive da parte di privati (per eventi) apposite clausole contrattuali di garanzia e manleva a favore della Società in riferimento alla regolare riproduzione di composizioni musicali;
  - (iii) prevede nei contratti stipulati con società di comunicazione o agenzie pubblicitarie – oltre, alle Clausole 231 – clausole che richiamino al rispetto della disciplina a tutela del diritto d'autore.

**PARTE SPECIALE – L –**

**Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio**

## CAPITOLO L.1 – LE FATTISPECIE DI REATO

### L.1.1. Reati in materia di marchi e segni distintivi (art. 25-bis del Decreto 231)

I reati di “*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*” e di “*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*”, previsti rispettivamente dagli art. 473 c.p. e art. 474 c.p., di cui all’art. 25-bis del D. Lgs. n. 231/2001, a differenza dei reati di seguito descritti (rientranti tra i “*Delitti contro l’industria e il commercio*”), rientrano tra i “*Delitti contro la pubblica fede*”. Tali reati hanno, quindi, lo scopo di tutelare la fiducia riposta dal pubblico nell’autenticità e veridicità dei segni distintivi di prodotti industriali (marchi) o di opere dell’ingegno (brevetti, modelli industriali disegni industriali).

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui agli art. 473 c.p. e 474 c.p., in quanto ritenuti *prima facie* rilevanti in relazione all’attività svolta dalla Società.

#### **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)**

L’art. 473 c.p. sanziona penalmente:

- chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- chiunque, senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma ha ad oggetto la tutela di segni distintivi o di prodotti industriali, ossia di:

- *marchi*: segni (emblema, figura, denominazione etc.) destinati a distinguere merci o prodotti di una determinata impresa;
- *brevetti*: attestati con i quali è concesso il diritto all’uso esclusivo di una invenzione o di una scoperta;
- *disegni industriali*: rappresentazione figurativa di qualsiasi bene o prodotto industriale;
- *modello industriale*: archetipo di una scoperta o di una nuova applicazione industriale (ad esempio, modelli ornamentali e modelli di utilità).

La condotta criminosa consiste nella falsificazione del segno distintivo in modo tale da ingenerare confusione nella distinzione dei segni e può quindi consistere nella:

- *contraffazione*, ossia nella creazione di cosa del tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza;
- *alterazione*, ossia nella modificazione dell’aspetto, della sostanza o della natura di una cosa.

La condotta viene penalmente sanzionata anche nel caso di utilizzo commerciale o industriale dei marchi o dei segni distintivi già falsificati e, quindi, anche non di contraffazione o alterazione in senso stretto.

### ***INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)***

Il reato è configurabile qualora, fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p., vengano introdotti nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È inoltre punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti o alterati al fine di trarne profitto.

Tali reati sono punibili a condizione che siano state rispettate norme di legge, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **L.1.2. Reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio**

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-bis.1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*".

Viene di seguito fornita una descrizione dei reati previsti dall'art. 25-bis.1 ritenuti astrattamente rilevanti.

### ***TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

### ***ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)***

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci

nell'intimidazione di un concorrente magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

***FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)***

Le frodi contro le industrie nazionali si realizzano ogniqualvolta, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione (sui mercati nazionali o esteri) prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagioni un danno all'industria nazionale.

***FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)***

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegnino all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

***VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)***

La norma in questione punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

***VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)***

La norma in questione punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

***FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.)***

Salva l'applicazione degli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

I delitti sopra indicati sono punibili purché siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

***CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)***

La norma in questione punisce chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.



## **CAPITOLO L.2 – ATTIVITÀ SENSIBILI IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI E AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **L.2.1 Attività Sensibili in relazione ai reati in materia di marchi e segni distintivi e ai delitti contro l'industria e il commercio**

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

- 1. Somministrazione di bevande e alimenti all'interno delle strutture ricettive della Società e comunicazione ai clienti delle caratteristiche degli stessi (ad esempio, nell'ambito delle attività relative alla redazione dei *menù* del *bistrot*)**
- 2. Gestione e utilizzo di marchi e altri segni distintivi**
- 3. Gestione delle attività di *marketing* e *advertising***

## **CAPITOLO L.3 – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

### **L.3.1 Principi generali di comportamento**

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- 1) le regole di corretta e legittima concorrenza;
- 2) il sistema di procedure e presidi aziendali adottati e vigenti in materia di controllo sui prodotti e sulle materie prime acquistate da terzi e destinate alla lavorazione;
- 3) la normativa italiana generalmente applicabile in materia.

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D. Lgs. n. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) usare nomi o segni distintivi nell'ambito della commercializzazione dei prodotti che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi appartenenti o legittimamente usati da altre società;
- 2) utilizzare brevetti, modelli o disegni industriali altrui senza avere previamente ottenuto la relativa licenza;
- 3) effettuare una descrizione di un prodotto (ivi compresa la sua composizione) non esattamente corrispondente a quella reale;
- 4) indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- 5) introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- 6) introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti;
- 7) diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- 8) effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

## CAPITOLO L.4 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

### **1. Somministrazione di bevande e alimenti all'interno delle strutture ricettive della Società e comunicazione ai clienti delle caratteristiche degli stessi (ad esempio, nell'ambito delle attività relative alla redazione dei *menù* del *bistrot*)**

1. La Società, nell'ambito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso le strutture ricettive, garantisce:
  - (i) la massima correttezza e chiarezza nella rappresentazione a terzi delle caratteristiche dei propri prodotti;
  - (ii) che l'origine e la provenienza dei prodotti sia indicata correttamente;
  - (iii) che l'origine e la provenienza dei prodotti e delle sostanze alimentari e le loro caratteristiche corrispondano puntualmente a quanto dichiarato nei *menù* e nelle schede tecniche dei prodotti;
  - (iv) che nel *menù* siano indicati i prodotti che sono stati sottoposti a congelamento;
  - (v) che sia effettuata una corretta indicazione al pubblico in merito alla presenza di allergeni nei cibi;
  - (vi) che non sia fatto uso improprio o fuorviante di diciture quali "*made in Italy*", "prodotto biologico" né di sigle quali "DOP" e "IGP" e "STG";
  - (vii) che il processo decisionale con il quale vengono stabiliti i contenuti delle informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti alimentari sia svolto nel rispetto dei principi della segregazione dei ruoli e del doppio controllo; prevedendo una chiara allocazione dei ruoli e delle responsabilità e un *iter* autorizzativo che non possa prescindere dalla finale verifica e autorizzazione dei vertici aziendali o del soggetto da questi appositamente delegato.
2. La Società garantisce che l'origine e la provenienza dei prodotti alimentari sia sempre tracciata e sottopone i Fornitori a un preventivo processo di accreditamento, volto a verificarne il possesso dei necessari requisiti qualitativi.
3. La Società formalizza la lista dei Fornitori di prodotti alimentari fidelizzati mediante un documento interno della Società (cosiddetto *vendor rating*).
4. Negli accordi con i Fornitori di prodotti alimentari, la Società garantisce la formalizzazione di apposite clausole contrattuali con riferimento al rispetto, da parte di eventuali fornitori della Società, degli *standard* qualitativi e delle caratteristiche indicate in relazione ai

prodotti forniti. Nel caso di contratti già in essere ovvero nel caso in cui i rapporti con i Fornitori siano già in essere e non siano regolati da un contratto scritto, la Società invia ai Fornitori una “informativa 231”, con richiesta di sottoscrizione, contenente le Clausole 231, nonché una dichiarazione con cui garantiscano che la provenienza delle materie prime o dei prodotti e la loro composizione corrispondano al vero.

## **2. Gestione e utilizzo di marchi e altri segni distintivi**

1. La Società garantisce:
  - (i) l'individuazione di ruoli e responsabilità con riferimento al processo di ideazione e utilizzo di nuovi marchi o altri segni distintivi attraverso il coinvolgimento di più funzioni;
  - (ii) l'obbligo per la Società di effettuare apposite verifiche (quali, ad esempio, ricerche di anteriorità), anche attraverso consulenti esterni, prima della registrazione e dell'utilizzo di marchi o altri segni distintivi al fine di scongiurare la violazione di diritti di proprietà industriale altrui;
  - (iii) l'effettuazione di verifiche sulla correttezza delle modalità di utilizzo di marchi di terzi, al fine di escludere il rischio di utilizzo improprio di tali marchi e di usurpazione di diritti di proprietà altrui.

## **3. Gestione delle attività di *marketing* e *advertising***

1. La Società garantisce la correttezza, chiarezza e veridicità dei contenuti pubblicitari divulgati al pubblico tramite i canali *social* della Società, il sito *web*, gli eventi promozionali con i clienti *B2B*, le piattaforme delle agenzie di viaggi (*i.e.* Booking) o in qualsiasi altra forma.
2. La Società si avvale di agenzie di comunicazione e *marketing* di primario *standing*.
3. La Società garantisce un controllo sui contenuti pubblicitari elaborati dalle agenzie di comunicazione e *marketing* relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi offerti dalla Società all'interno delle strutture ricettive.
4. La pubblicazione dei contenuti pubblicitari divulgati al pubblico non può prescindere dall'autorizzazione dei vertici aziendali o da soggetti appositamente delegati.

In riferimento alla divulgazione al pubblico delle caratteristiche dei prodotti alimentari, si rinvia ai principi specifici di comportamento previsti nella presente Parte Speciale, in riferimento all'Attività Sensibile “*Somministrazione di bevande e alimenti all'interno delle strutture ricettive della Società e comunicazione ai clienti delle caratteristiche degli stessi (ad esempio, nell'ambito delle attività relative alla redazione dei menù del bistrot)*”.

**PARTE SPECIALE – M –**

**Reati tributari**

## **CAPITOLO M.1 – LE FATTISPECIE DI REATO**

### **M.1.1. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO 231)**

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l’art. 25-*quinquiesdecies* (“*Reati tributari*”).

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all’interno dell’art. 25-*quinquiesdecies*.

#### **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)**

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

#### **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)**

Fuori dai casi previsti dall’articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila;
- b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### ***DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)***

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

#### ***OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)***

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

***EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

***OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)***

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

***SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)***

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

***INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)***



Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto 231 se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

\*\*\*\*

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (di attuazione della cosiddetta "Direttiva PIF"). In particolare, ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 25-*quinqüesdecies* tali fattispecie acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ulteriori reati fiscali, laddove siano

- *“commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e*
- *al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.*

## **CAPITOLO M.2 – LE ATTIVITÀ SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI TRIBUTARI**

### **M. 2.1. Attività Sensibili nell’ambito dei Reati Tributari**

Le principali Attività Sensibili, nell’ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

- 1. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti fiscali**
- 2. Conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali**
- 3. Gestione della fatturazione attiva**
- 4. Gestione della fatturazione passiva**
- 5. Gestione della fatturazione infragruppo**
- 6. Selezione e gestione dei consulenti in materia fiscale**

### **CAPITOLO M.3 – PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta "segregazione dei ruoli" nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

La Società, all'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, cura che:

- a. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti;
- b. vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente spettanti.

## **CAPITOLO M.4 – PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

### **1. Predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione degli adempimenti fiscali**

1. La Società garantisce:
  - (i) l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità;
  - (ii) il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili delle seguenti attività: (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti;
  - (iii) la tracciabilità dei pagamenti delle imposte effettuati;
  - (iv) il monitoraggio - anche attraverso l'ausilio di Consulenti - del rispetto dei principi che regolano la corretta compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;
  - (v) la tracciabilità delle comunicazioni con i Consulenti coinvolti nella redazione delle dichiarazioni di natura fiscale.
2. Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi volti a limitare il rischio che:
  - (i) vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
  - (ii) venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
  - (iii) vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Si richiamano, inoltre, i principi contenuti nella Parte Speciale in materia di Reati Societari.

## **2. Conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione per fini fiscali**

1. La Società garantisce che una copia dei documenti fiscali sia anche conservata in formato digitale e protetta da un adeguato sistema di *back-up* e da una procedura di *disaster recovery* in caso di attacchi informatici o malfunzionamenti dei sistemi informatici della Società.
2. In caso di ispezioni la Società assicura che tutti i documenti fiscali e le scritture contabili siano prontamente accessibili e messe a disposizione dei funzionari pubblici in maniera trasparente.

## **3. Gestione della fatturazione attiva**

1. L'attività di fatturazione deve essere strutturata prevedendo ruoli e responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta, in ossequio ai principi della separazione dei ruoli e del doppio controllo.
2. La Società garantisce la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili.
3. In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce i seguenti controlli, prima di procedere all'emissione di una fattura:
  - (i) controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con quanto contrattualmente stabilito ed eseguito;
  - (ii) controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto contrattuale.
4. La Società garantisce che ciascuna operazione commerciale trovi adeguata corrispondenza in un documento fiscale (fattura o scontrino).

## **3. Gestione della fatturazione passiva**

1. L'attività di fatturazione deve essere strutturata prevedendo ruoli e responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta, in ossequio ai principi della separazione dei ruoli e del doppio controllo.
2. La Società garantisce la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili.
3. La Società garantisce che, prima di eseguire un pagamento, sia richiesta l'autorizzazione e ottenuto il relativo benestare da parte del responsabile dell'acquisto, previa verifica dell'esecuzione della prestazione. In particolare, la Società al ricevimento

di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento) garantisce l'effettuazione di un controllo:

- (i) circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato;
  - (ii) circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
  - (iii) circa la corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto;
  - (iv) circa la corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture e i destinatari del pagamento.
4. La Società vieta l'effettuazione di pagamenti a fronte della ricezione di fatture relative ad attività/prestazioni non ricevute o ad attività/prestazioni parzialmente ricevute, o per un corrispettivo diverso rispetto a quello pattuito con la controparte e indicato nei documenti rilevanti ovvero nei confronti di un soggetto diverso dalla controparte che ha effettuato la prestazione a favore della Società.

#### **4. Gestione della fatturazione infragruppo**

1. I servizi resi infragruppo sono sempre regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato.
2. Nella gestione dei rapporti infragruppo la Società garantisce il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (definizione del contratto *intercompany*, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione).
3. Alle società del Gruppo è richiesto di rispettare le previsioni contenute nel Modello della Società nell'esecuzione dei servizi infragruppo.

Si rinvia, in quanto applicabili, ai principi specifici di comportamento previsti nella presente Parte Speciale, in riferimento alle Attività Sensibili "*Gestione della fatturazione attiva*" e "*Gestione della fatturazione passiva*".

#### **4. Selezione e gestione dei consulenti in materia fiscale**

Si rinvia, in quanto applicabili, ai principi specifici di comportamento previsti nella Parte Speciale A, relativa ai Reati nei rapporti con la P.A., in riferimento all'Attività Sensibile "*Approvvigionamento di beni e servizi*".

## **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

**Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Amministratore Delegato	Elenco e copia delle deleghe e procure rilasciate al fine di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Annuale
Amministratore Delegato	Elenco di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Annuale
Direttore Finance/ Amministratore Delegato/Direttore operativo  (in virtù delle aree di competenza)	Elenco delle eventuali ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento.  Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento
Direttore Finance/Direttore operativo  (in virtù delle aree di competenza)	Elenco nuovi Consulenti, Partner e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza. Segnalazione di eventuali criticità emerse con Consulenti e Fornitori.	Annuale
Direttore Finance	Elenco dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese con indicazione delle controparti ed evidenza dei controlli effettuati in merito all'assenza di conflitti di interesse.	Annuale
Direttore Finance	Rendiconto delle attività svolte per la richiesta di erogazioni pubbliche e dell'impiego di erogazioni pubbliche eventualmente già conseguite (se esistenti).	Annuale
Direttore Finance	Reportistica relativa agli omaggi e alle regalie effettuati nel periodo di riferimento	Annuale
Direttore Finance	Corresponsione di omaggi o regalie in casi eccezionali (ad esempio, in deroga all'iter autorizzativo)	Ad evento
Direttore sales	Attività di negoziazione ed esecuzione di	Ad evento



	contratti/convenzioni/accordi con enti pubblici	
--	---	--

**Parte Speciale B – Reati societari (ad esclusione dei Reati di corruzione tra privati oggetto di apposita Parte Speciale)**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Direttore Finance	Comunicazione delle seguenti informazioni: i) approvazione del bilancio ed eventuali modifiche intervenute in sede di assemblea rispetto al progetto di bilancio; ii) eventuali operazioni effettuate sul capitale nel periodo di riferimento; iii) possibili conflitti di interesse dichiarati dagli amministratori in relazione a operazioni cui la Società partecipa; e iv) procedure e interventi organizzativi adottati al fine di garantire la tracciabilità dei flussi contabili e finanziari.	Annuale

### Parte Speciale C – Reati di corruzione tra privati

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Amministratore Delegato	Elenco di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Annuale
Direttore Finance/Direttore operativo (in virtù delle aree di competenza)	Elenco nuovi Consulenti, Partner e Fornitori, indicando in relazione a ciascuno di essi: i) modalità di assegnazione dell'incarico/fornitura (ad esempio <i>beauty contest</i> o assegnazione diretta); ii) accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) apposizione di specifiche clausole 231 nel contratto di fornitura/consulenza.	Annuale
Direttore sales	Lista delle convenzioni sottoscritte con clienti B2B	Annuale
Direttore struttura ricettiva	Corresponsione di omaggi a clienti B2B (es. soggiorni in omaggio)	Annuale
Direttore Finance	Reportistica relativa agli omaggi e alle regalie effettuati nel periodo di riferimento	Annuale
Direttore Finance	Corresponsione di omaggi o regalie in casi eccezionali (ad esempio, in deroga all'iter autorizzativo)	Ad evento
Direttore Finance	Elenco dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese con indicazione delle controparti ed evidenza dei controlli effettuati in merito all'assenza di conflitti di interesse.	Annuale
Direttore Finance	Eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi	Ad evento
Amministratore Delegato	Apertura di eventuali sinistri rilevanti che coinvolgono la Società	Ad evento

**Parte Speciale D – Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Direttore Finance/Direttore operativo  (in virtù delle aree di competenza)	Elenco dei contratti di appalto di opere/servizi stipulati (ovvero, comunque, in corso) dalla Società, con breve indicazione dell'oggetto degli stessi e della controparte.	Annuale
Direttore Finance/Direttore operativo  (in virtù delle aree di competenza)	Informativa circa eventuali criticità emerse nei rapporti con i propri appaltatori con riferimento alle tematiche della salute e sicurezza.	Ad evento
Amministratore Delegato	Informativa circa eventuali infortuni occorsi ai propri dipendenti ovvero ai dipendenti dell'appaltatore.	Ad evento
RSPP	Trasmissione del verbale delle riunioni tenutesi ai sensi dell'art. 35 Testo Unico Sicurezza	Ad evento

**Parte Speciale E – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Direttore Finance	Elenco dei contratti stipulati con consulenti fiscali.	Annuale
Direttore Finance	Indicazione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni fiscali rilasciate dalla Società e di eventuali criticità emerse.	Annuale
Direttore Finance	Relazione su eventuali accertamenti e contestazioni tributarie inerenti alla Società.	Ad evento
Direttore Finance	Elenco e copia dei contratti sottoscritti con società del Gruppo, con indicazione del metodo e dei criteri utilizzati per calcolare il corrispettivo.	Annuale
Direttore Finance	Elenco dei contratti di sponsorizzazione eventualmente stipulati e delle iniziative sociali intraprese con indicazione delle controparti ed evidenza dei controlli effettuati in merito all'assenza di conflitti di interesse.	Annuale

## Parte Speciale F – Reati ambientali

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Direttore Finance/Direttore operativo  (in virtù delle aree di competenza)	Segnalazioni in merito a tematiche ambientali concernenti le strutture ricettive della Società (es. segnalazioni di presunte violazioni, ecc.) ovvero di criticità emerse: relazione sui fatti direttamente o indirettamente riconducibili a fattispecie di Reati ambientali.	Ad evento

### **Parte Speciale G – Delitti di criminalità organizzata**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Direttore Finance (in virtù delle aree di competenza)	Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti o Partner commerciali.	Ad evento

**Parte Speciale H – Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Direttore Finance (in virtù delle aree di competenza)	Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti o Partner commerciali.	Ad evento
Direttore struttura ricettiva	Anomalie riscontrate con riferimento alla permanenza nella struttura di soggetti minori di età	Ad evento



## Parte Speciale I – Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Responsabile Information Technology	Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"><li>- descrizione dei presidi informatici adottati dalla Società per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti;</li><li>- eventuali modifiche ai piani di <i>business continuity</i> e <i>disaster recovery</i>;</li><li>- segnalazione di ogni ipotesi di <i>data breach</i>;</li><li>- descrizione dei controlli effettuati in tema di IT e dei relativi esiti.</li></ul>	Annuale

**Parte Speciale L – Reati in materia di marchi e segni distintivi e delitti contro l'industria e il commercio**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Amministratore Delegato	Segnalazione in merito ad eventuali azioni (anche non giudiziali) avviate da concorrenti e/o clienti in merito alla commissione di condotte riconducibili ai reati di cui alla presente Parte Speciale (ad esempio, riguardanti atti di concorrenza asseritamente sleale).	Ad evento
Direttore struttura ricettiva	Segnalazione in merito a eventuali episodi di intossicazione alimentare ovvero di criticità aventi rilevanza 231 relative alla qualità o alle caratteristiche degli alimenti somministrati nelle strutture ricettive.	Ad evento
Responsabile Marketing	Segnalazione in merito a eventuali criticità nell'ambito dei rapporti con le agenzie di comunicazione.	Ad evento

### Parte Speciale M – Reati Tributari

Con riferimento alla presente Parte Speciale, la Società garantisce flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nella seguente tabella:

<b>Owner</b>	<b>Descrizione del flusso informativo</b>	<b>Periodicità</b>
Direttore Finance	Esiti dei controlli svolti sulle scritture contabili e fiscali e indicazioni delle eventuali criticità riscontrate.	Annuale
Direttore Finance	Ispezioni effettuate dall'Amministrazione fiscale.	Ad evento
Direttore Finance	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
Direttore Finance	Informativa in merito agli investimenti rilevanti e alle operazioni straordinarie.	Ad evento

